



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,  
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Presidente

Roma, 8 febbraio 2017  
ns. rif.: MCM/prot. n. 37

Egregio Signor  
Avv. Alessio Alfonso CHIMENTI  
Responsabile del Procedimento  
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA  
Via Salaria, 691  
00138 ROMA

e p.c. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
Via Minghetti, 10  
00187 ROMA

Oggetto: affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione del nuovo capannone CPV presso lo stabilimento di Verrès

Egregio Avvocato,

in relazione alla gara in oggetto, anche su segnalazione di alcuni Associati interessati a partecipare alla procedura, mi permetta di formulare delle osservazioni in relazione ai criteri per la valutazione dell'offerta tecnica.

In particolare, all'articolo 2 paragrafo 2 del disciplinare di gara, si richiede, in relazione all'offerta tecnica, "documentazione grafica, descrittiva/fotografica sottoscritta con firma digitale dal rappresentante ovvero dal procuratore munito di procura notarile, di un numero massimo di 2 (due) servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni oggetto dell'affidamento sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi

./.

affini a quelli oggetto dell'affidamento ad alto contenuto tecnologico, iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e relativi esclusivamente ad attività svolte dal concorrente”.

A tale riguardo non si comprende il motivo per cui i tre servizi relativi al cd. merito tecnico vengono riferiti all’ultimo decennio dato che la precedente normativa, ex articolo 266 co. 1 lett. b del Dpr 207/2010, non citava alcun limite temporale, né tanto meno prevedeva l’applicazione in analogia della norma relativa alla dimostrazione dei requisiti (art. 263 del Regolamento, in cui è invece imposto il limite di 10 anni).

Attualmente anche la Delibera Anac n. 973 del 14 settembre 2016 recante Linee Guida ANAC n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura (par.VI 1.1 lettera a), non pone limitazioni temporali per la valutazione della professionalità in fase di offerta tecnica. Ciò premesso, va precisato che le clausole, che si discostano dalle disposizioni contenute nelle linee guida, senza peraltro l’adozione di “una adeguata e puntuale motivazione”, potrebbero essere “considerate come elemento sintomatico dell’eccesso di potere” (così come previsto nel Parere del Consiglio di Stato n. 1767 del 2 agosto 2016).

Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grato se vorrà modificare la suddetta clausola del disciplinare, eliminando il limite temporale di dieci anni, in modo da adeguare gli atti alle disposizioni vigenti, consentire una più ampia partecipazione alla gara ed evitare inutili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l’attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro e porgo distinti saluti.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriele Scicolone', is written over a light blue rectangular background. Below the signature, the name 'Gabriele Scicolone' is printed in a black, sans-serif font.

Gabriele Scicolone